

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEZZULLO, CASOLI, FRANZA e GUIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1990

Istituzione dei tribunali di Eboli e di Nocera Inferiore

ONOREVOLI SENATORI. – La Valle del Sele, ben delimitata nei secoli da una propria, particolare civiltà greco-latina, che si è espressa e si è progressivamente evoluta attraverso i due centri di Posidonia o Paestum (550 a.C.) e di Eburum (V sec. a.C.), ha conservato nel tempo la sua caratteristica vocazione all'agricoltura, al commercio e, quindi, alla cultura, che ne è stata il corollario quasi indispensabile.

Queste caratteristiche ebbero modo di svilupparsi e di imporsi grazie alla capacità di quei popoli di darsi delle norme di comportamento, man mano evolutesi per effetto del progressivo espandersi del commercio e del conseguente affermarsi della cultura, la quale ultima poté lentamente insegnare ai cittadini come solo un'armonica codificazione delle norme, che ne regoli-

no le attività, permetta un miglioramento di vita attraverso i civili e proficui rapporti fra loro. Di qui uno spiccato senso della giustizia che andò radicandosi nella coscienza di queste popolazioni, le quali ne ebbero tangibile riconoscimento prima dai Sibariti (per Paestum) quindi dai Romani, i quali concessero loro ampie libertà di governo, lasciando intatti i loro usi e le loro regole.

Il lungo trascorrere del tempo segnò intanto un lento decadimento di queste popolazioni in favore del capoluogo, che andò consolidandosi come città guida, alla quale la Valle del Sele convogliò sistematicamente nuova linfa di progresso e di civiltà, anche se non ne ricevette eguale contributo alle proprie esigenze ed al proprio sviluppo. Ma mentre alla maggior

parte di tali deficienze quelle popolazioni cercarono, come potettero (e perciò confusamente), di sopperire col proprio lavoro e con la propria fantasia, nulla potettero nel campo della giustizia, dove, un po' per la loro millenaria rassegnazione, molto per la trascuratezza dello Stato, che non le ha mai degnate di uno sguardo, la litigiosità che le aveva sempre caratterizzate e l'espandersi dei fenomeni della delinquenza organizzata e della tossicodipendenza trovarono terreno fertile per imporsi, se non indisturbati, certo in condizioni di sicuro favore, data la lentezza sempre più preoccupante del meccanismo giudiziario. E mentre le vicine popolazioni del Vallo di Diano e del Cilento, pur comprendendo un numero di anime di gran lunga inferiore e con un tasso di litigiosità meno preoccupante, ricevettero già dal 1946 lo strumento (il tribunale) che permise loro di beneficiare di un'amministrazione della giustizia regolare e sollecita, quelle della Valle del Sele, in favore delle quali tale strumento s'imponesse, non solo non ne potettero mai beneficiare, ma neppure furono messe in condizione di veder funzionare la giustizia minore. Infatti, le preture meno affollate (Postiglione, Buccino, S. Angelo Fasanello, Roccadaspide, Laviano e, per lunghi periodi, anche Capaccio) restarono sistematicamente prive di magistrati e personale in genere, e in quella maggiore di Eboli, dove era previsto un organico di cinque magistrati, tre ufficiali giudiziari e quattro aiutanti, oltre il personale di cancelleria, solo da qualche mese è stato destinato un terzo pretore (forse in previsione della soppressione delle preture mandamentali), mentre gli ufficiali giudiziari sono sempre rimasti due e dei quattro aiutanti, uno fu subito dirottato presso la corte d'appello di Salerno.

Queste gravi deficienze hanno, di conseguenza, non solo scoraggiato i cittadini, in loro inculcando la sfiducia nella giustizia e, perciò, nelle Istituzioni, ma hanno provocato il lento e progressivo decadimento di tutte le attività e, perciò, specie nei paesi più piccoli, il preoccupante esodo verso il capoluogo.

Il tribunale, infatti, non solo rappresenta un centro di giustizia, ma polarizza intorno a sé l'intera vita e, perciò, tutte le attività delle popolazioni che vi convergono, sicché, se la sua area di influenza comprende vasti territori con una densità altrettanto considerevole di popolazione, si rischia di creare non solo un irreversibile affastellarsi di processi, come si vedrà fra breve, ma anche il non meno pericoloso fenomeno della emigrazione dalla provincia verso il capoluogo con la conseguente cancellazione di interi comuni.

È un fenomeno, questo, che esiste e che perciò permette di accettare la permanenza in determinate zone di tribunali (vedi Sala Consilina o Acqui Terme o Montepulciano o Larino o Alba e tanti altri) che, diversamente, non avrebbero ragione di esistere. E tuttavia, la necessità di istituire un tribunale presso la pretura di Eboli come centro della Valle del Sele, non trova la sua ragione solo in quella ora descritta (che non dev'essere trascurata perchè di vitale importanza), bensì anche nell'altrettanto rilevante problema di una razionale organizzazione della giustizia, che senza dubbio in molte zone andava accentrata anche per meglio distribuire il personale ed organizzare il disbrigo delle pratiche, ma che non può essere interpretata nel senso di affollare sedi già sommerse da carte, che si accavallano e che solo un eccessivo ed antieconomico concentrazione di personale potrebbe permettere di smaltire in tempi accettabili.

Presso il tribunale di Salerno, ad esempio, dove al già consistente carico di affari che esprime il centro e la larga fascia limitrofa per un raggio di almeno 15 chilometri, si aggiunge quello proveniente dalle preture di Eboli a sud e di Nocera Inferiore a nord, si è provocato progressivamente un caos giudiziario, costituito da una media annua di 8.317 procedimenti civili, 600 del lavoro e 7.400 penali, tale che il quasi raddoppiato organico dei magistrati ivi destinati in meno di un quinquennio (i collegi civili sono saliti praticamente da tre a cinque mentre è aumentato il numero dei sostituti procuratori della Repubblica e degli ex giudici istruttori) non ha minima-

mente modificato la lentezza del corso dei giudizi civili e penali, che non si definiscono in media prima di cinque o anche sei anni, mentre quelli del lavoro, che andrebbero decisi entro almeno tre mesi, si risolvono entro dodici o più mesi.

A tutto ciò si aggiunga la necessità di reperire sempre nuovi locali, con l'unica, preoccupante prospettiva di realizzare una macchina mostruosa che anziché assicurare ai cittadini l'auspicata, rassicurante giustizia, vomiterebbe aborti caotici di affrettate decisioni.

E tali considerazioni non sono il frutto di una fantasiosa presunzione, ma costituiscono lo specchio fedele della situazione esistente presso il tribunale di Salerno, il quale si avvia ormai ad emulare quello di Napoli, addirittura affogato in un aberrante ammasso di fascicoli.

Tutto ciò rappresenta una realtà che va esaminata e seriamente penetrata se si vuole risolvere l'annoso problema della giustizia, al quale è inevitabilmente legato l'equilibrio di tutta la società.

Se, ad esempio, gli 8.317 procedimenti civili che il tribunale di Salerno vede riversare sul proprio ruolo annuale venissero smistati in numero di 1.900 presso il tribunale di Eboli, di 2.400 presso il tribunale di Nocera Inferiore e di 4.017 presso il tribunale di Salerno, perchè tale sarebbe la proporzione (e eguale discorso andrebbe fatto per i processi penali), non solo si avrebbe una più equa e sollecita amministrazione della giustizia, ma tale soluzione permetterebbe una razionale distribuzione del personale.

La costituzione di un tribunale in questi due grandi centri, infatti, sarebbe realizzabile dirottando ad Eboli sette dei magistrati assegnati a quello di Salerno e due degli undici sostituti procuratori (otto più due andrebbero al tribunale di Nocera Inferiore); il personale di cancelleria e gli ufficiali giudiziari, quanto ad Eboli, si reperirebbero fra quelli convogliati dalla soppressione delle preture di Postiglione, S. Angelo Fasanella, Laviano; quanto a Nocera Inferiore, invece, il personale di cancelleria si ricaverebbe dalla riduzione degli organici

presso il tribunale di Salerno per effetto del ridimensionamento dello stesso, mentre per gli ufficiali giudiziari e aiutanti risulterebbe sufficiente l'attuale organico di quelli in servizio presso la sezione staccata, già provvedendo quell'ufficio, allo stato, alle notifiche degli affari penali del tribunale di Salerno relativi all'ex mandamento. E tale duplice sistemazione permetterebbe di assolvere tranquillamente e con la necessaria ed auspicata speditezza al lavoro sia delle preture circondariali che dei tribunali.

Come per Eboli, infatti, la istituzione di un tribunale appare indispensabile per Nocera Inferiore, dove l'aumento notevole della popolazione, delle attività economiche e commerciali, dell'inurbamento, che ha portato i centri costieri della Campania prossimi alla congestione, rende ormai improcrastinabile l'amministrazione della giustizia *in loco*, per completare l'opera di decongestionare i tre centri giudiziari di Salerno, Nocera Inferiore ed Eboli mediante il decentramento dell'ormai troppo elevato numero di affari giudiziari; il che, inoltre, renderebbe la giustizia più prossima al cittadino, evitando alla massa degli abitanti della zona il quotidiano disagio dello spostamento dal centro dei loro interessi alla sede degli uffici del tribunale e di procura, con conseguente sacrificio economico.

La posizione geografica, la fertilità della terra, la laboriosità delle popolazioni hanno permesso all'agro nocerino di conquistarsi un posto di rilievo nell'economia nazionale, dal momento che le industrie conserviere, di prodotti dolciari, caseari, di mangimi, di calzature, del legno, del sughero, eccetera, hanno richiamato in zona i maggiori istituti di credito quali il Banco di Napoli, la Banca Commerciale, il Banco di Roma, il Credito Italiano, il Monte dei Paschi di Siena, oltre a casse rurali e banche locali.

Se si considera che il numero degli affari penali oscilla fra gli 11.000 e i 12.000 annui nella pretura di Nocera Inferiore e che quello degli affari civili raggiunge quasi i 6.000, si vedrà come l'aspirazione alla istituzione di un tribunale è fondata, come

per Eboli, su dati eloquenti e non trova ostacolo neppure nel reperimento dei locali, facilmente realizzabile mediante il potenziamento dell'edificio attualmente sede della sezione staccata dalla pretura.

Non può, inoltre, sottacersi un altro dato che emerge chiaro dal raffronto con i centri di Eboli e di Nocera Inferiore, le cui due istituende circoscrizioni verrebbero ad esprimere una popolazione rispettivamente di circa 250.000 e 270.000 abitanti.

Orbene, se si confrontassero questi dati con quelli delle popolazioni dei tribunali di Vallo della Lucania (95.000 anime), Ariano Irpino (135.000), Larino (145.000), S. Angelo dei Lombardi (146.000), Avellino (235.000), Campobasso (195.000), ed altri ancora di minore carico come Acqui Terme, Montepulciano, Alba, Sala Consilina, eccetera, si vedrà come i due istituendi tribunali verrebbero a servire popolazioni più numerose rispetto ad almeno un terzo dei tribunali esistenti sul territorio nazionale, e fra questi, anche quelli di due capoluoghi di provincia quali Avellino e Campobasso.

Si creerebbe così, senza il benchè minimo dispendio di denaro e con assoluta esclusione di difficoltà logistiche, una premessa per il pieno funzionamento della giustizia in due zone della provincia di Salerno assolutamente bisognose di una riforma radicale dell'organizzazione sociale, attraverso l'istituzione dei tribunali di Eboli e Nocera Inferiore, in maniera da garantire una razionale distribuzione dei processi nei tre poli della Valle del Sarno, di quella dell'Irno e del Picentino e di quella del Sele, con la seguente suddivisione:

1) *tribunale di Salerno*, con zona d'influenza su circa cinquecentomila abitanti, per un territorio comprendente i comuni di: Salerno - Vietri sul Mare - Cava de' Tirreni - Amalfi - Atrani - Baronissi - Bracigliano - Cetara - Conca dei Marini - S. Mango Piemonte - Fisciano - Furore - Giffoni Sei Casali - Giffoni Valle Piana - Maiori - Mercato S. Severino - Minori - Castiglione dei Genovesi - Siano - Pellezzano - Pontecagnano Faiano (sot-

tratto a Montecorvino Rovella e, perciò, a Eboli) - Positano - Praiano - Ravello - San Cipriano Picentino - Scala - Tramonti - Calvanico;

2) *tribunale di Nocera Inferiore*, con zona d'influenza su circa duecentosettantamila abitanti, sul territorio comprendente i comuni di: Nocera Inferiore - Nocera Superiore - Angri - Castel S. Giorgio - Corbara - Pagani - Roccapiemonte - S. Egidio del Monte Albino - Scafati - Sarno - S. Marzano sul Sarno - S. Valentino Torio;

3) *tribunale di Eboli*, con zona d'influenza su circa duecentocinquantamila abitanti e su territori comprendenti i comuni di: Eboli - Battipaglia - Ricigliano - Contursi - Oliveto Citra - Buccino - Palomonte - Romagnano al Monte - S. Gregorio Magno - Capaccio - Giungano - Trentinara - Laviano - Castelnuovo di Conza - Colliano - Santomena - Valva - Montecorvino Rovella - Acerno - Montecorvino Pugliano - Olevano sul Tusciano - Postiglione - Controne - Serre - Sicignano degli Alburni - Roccadaspide - Albanella - Altavilla Silentina - Aquara - Castel S. Lorenzo - S. Angelo a Fasanella - Bellosguardo - Castelcivita - Corleto Monforte - Ottati - Roscigno - Campagna - Felitto.

La proposta divisione, in tre circoscrizioni giudiziarie, della zona più importante e più popolata della provincia di Salerno, corrisponde alla identificazione di tre centri portatori, ognuno, di una particolare e, perciò, propria tradizione che, identificandosi nell'agricoltura, nel commercio, nella imprenditoria in genere e nella cultura, esprime, purtroppo, anche tre diverse aggregazioni di delinquenza sempre più pericolosa, che va stroncata alle radici, se si vuole veramente combatterla.

Queste tre espressioni di delinquenza non saranno mai distrutte o, almeno, ridimensionate, se si insisterà nel concentrare i diversi tipi di indagini dei sempre più numerosi processi in un'unica sede. Ne costituiscono esempi fin troppo eloquenti Napoli e Palermo e la stessa Salerno, dove i maxi-processi si concludono con mostruose, seppur giuridicamente giustificabili, sentenze assolutorie.

Un tipo di giustizia così decentrato infine permetterà di colpire *in loco*, sistematicamente e tempestivamente la delinquenza.

Questa nuova distribuzione degli uffici giudiziari permetterebbe, altresì, una più razionale collocazione delle preture circondariali che verrebbero suddivise nel modo indicato nel nostro disegno di legge, il quale nel suo insieme, lungi dal presentarsi come una ingiustificata ed illusoria proposta, costituisce un costruttivo contributo alla risoluzione dei problemi della giustizia, in una zona limitata e, tuttavia, appartenente a quel sud sistematicamente trascurato e, perciò, una volta tanto, si spera, degno di considerazione.

L'istituzione del tribunale di Eboli, in particolare, appare inevitabile per il completamento degli uffici in un centro dove già sono alloggiati quelli del registro e delle imposte dirette, scuole di ogni ordine e grado (distretto scolastico, tre circoli didattici, quattro scuole medie di I grado, tre licei, cinque istituti secondari di II grado, eccetera), un ospedale con 880 posti letto, due presidi sanitari specializzati per altri 200 posti letto, il comando di compagnia dei carabinieri e della Guardia di finanza, la stazione di polizia stradale, i vigili del fuoco, mentre è in corso la pratica per istituire un commissariato di pubblica sicurezza, già comunque esistente a 7 chilometri nella vicina Battipaglia. A Eboli, sono altresì collocati il Banco di Napoli, la Cassa di risparmio salernitana e la Banca cooperativa di Pescopagano, mentre sono di

prossima apertura gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena e di altra banca cooperativa.

Éboli è, infine, regolarmente collegata con i comuni del retroterra (che sono 31 sui 38 citati) mediante una rete di autolinee ben organizzate facenti capo a diverse società, mentre dispone di due stazioni ferroviarie: quella centrale che la collega con la linea di Potenza - Metaponto e quella di S. Nicola Varco che la collega alle Calabrie.

Non esistono inoltre problemi di collocazione del tribunale avendo il comune di Eboli messo a disposizione fin da ora un edificio funzionale, perchè già sede di uffici, mentre provvederà a fornire locali ancora più idonei appena saranno completati i lavori, già in corso, di numerosi ed ampi edifici pubblici, senza considerare che l'attuale sede della pretura, alloggiata in un fabbricato appositamente costruito di recente, è predisposta per il completamento con il doppio degli attuali locali.

Nel disegno di legge che si propone emergono i lati obiettivamente positivi, perchè la istituzione del tribunale ad Eboli ed a Nocera Inferiore provvederebbe a dare una giustizia più agile e, perciò, più seria in zone diventate molto calde per l'alto grado di litigiosità, conseguente alla deficienza di strutture sociali, col conseguente progressivo aumento di quella delinquenza organizzata alla quale si è già fatto cenno.

Per i motivi suesposti se ne chiede quindi una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito in Eboli un tribunale civile e penale, con sezioni agraria e del lavoro, avente giurisdizione sui comuni di: Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Colliano, Controne, Contursi, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Giungano, Laviano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Santomena, Serre, Sicignano degli Alburni, Trentinara, Valva.

Art. 2.

1. È istituito in Nocera Inferiore un tribunale civile e penale, con sezioni agraria e del lavoro, avente giurisdizione sui comuni di: Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati.

Art. 3.

1. Nella tabella A annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, al titolo XXI, Corte di Appello di Salerno, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tribunale di SALERNO. Pretura di Salerno: Amalfi, Atrani, Baronissi, Braccigliano, Calvanico, Castiglione dei Genovesi, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini,

Fisciano, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Maiori, Mercato San Severino, Minori, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Praiano, Ravello, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Scala, Siano, Tramonti, Vietri sul Mare.»;

b) dopo il numero 3, sono aggiunti i seguenti:

«4. Tribunale di EBOLI. Pretura di Eboli: Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Colliano, Controne, Contursi, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Giungano, Laviano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, Roccaaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanelle, Santomenna, Serre, Sicignano degli Alburni, Trentinara, Valva.

5. Tribunale di NOCERA INFERIORE. Pretura di Nocera Inferiore: Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati».

Art. 4.

1. Nella tabella B annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, al titolo XXII, Corte d'Appello di Salerno, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2. Pretura circondariale di Salerno - Sezioni distaccate di:

AMALFI: Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti.

CAVA DE' TIRRENI: Cava de' Tirreni.

MERCATO SAN SEVERINO: Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Siano.

SAN CIPRIANO PICENTINO: Castiglione dei Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni

Valle Piana, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.»;

b) dopo il numero 3, sono aggiunti i seguenti:

«4. Pretura circondariale di Eboli - Sezioni distaccate di:

BUCCINO: Buccino, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno.

CAPACCIO: Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio, Giungano, Trentinara.

MONTECORVINO ROVELLA: Acerno, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano.

ROCCADASPIDE: Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Corleto Monforte, Felitto, Ottati, Roccadaspide, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella.

5. Pretura circondariale di Nocera Inferiore - Sezione distaccata di:

SARNO: San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno».

Art. 5.

1. Nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la voce: «Cuneo», è inserita l'altra: «Eboli», con il seguente organico: «presidente - 1; presidente di sezione - 1; giudici - 5; procuratore della Repubblica - 1; sostituti procuratori della Repubblica - 1»;

b) dopo la voce: «Nicosia», è inserita l'altra: «Nocera Inferiore», con il seguente organico: «presidente - 1; presidente di sezione - 1; giudici - 6; procuratore della Repubblica - 1; sostituti procuratori della Repubblica - 2»;

c) alla voce: «Salerno», il numero dei posti in organico è così modificato: «presidente - 1; presidente di sezione - 5; giudici - 22; procuratore della Repubblica - 1; sostituti procuratori della Repubblica - 6».

Art. 6.

1. Nella tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la voce: «Cuneo», è inserita l'altra: «Eboli», con il seguente organico: «magistrato di appello in funzioni di consigliere pretore dirigente - 1; magistrati di tribunale ed uditori giudiziari in funzioni di pretore - 5; sostituti procuratori della Repubblica - 1»;

b) dopo la voce: «Nicosia», è inserita l'altra: «Nocera Inferiore», con il seguente organico: «magistrato di appello in funzioni di consigliere pretore dirigente - 1; magistrati di tribunale ed uditori giudiziari in funzioni di pretore - 7; sostituti procuratori della Repubblica - 1»;

c) alla voce: «Salerno», il numero dei posti in organico è così modificato: «magistrato di appello in funzioni di consigliere pretore dirigente - 1; magistrati di appello in funzioni di consigliere pretore - 1; magistrati di tribunale ed uditori giudiziari in funzioni di pretore - 13; procuratore della Repubblica - 1; sostituti procuratori della Repubblica - 5».

Art. 7.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a variare, con propri decreti da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico dei tribunali di Eboli e di Nocera Inferiore sulla base del numero dei processi concernenti i territori compresi nei due circondari, aperti nell'ultimo quinquennio, nonchè a stabilire la data di entrata in funzione per i predetti due tribunali.

Art. 8.

1. Alla data di entrata in funzione dei due tribunali di cui all'articolo 7, gli affari civili e penali pendenti avanti al tribunale di

Salerno e appartenenti per ragioni di territorio, ai sensi dei precedenti articoli, alla competenza dei tribunali di Eboli e di Nocera Inferiore, sono devoluti di ufficio alla cognizione di questi ultimi.

2. La disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione nè ai procedimenti penali nei quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento alla data sopracitata.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'esercizio 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.